



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

COMUNE DI CORMANO

APPALTO N. 2/2019 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CORMANO. PERIODO 7.01.2020 – 31.12.2021. CIG 7988994667. GARA TELEMATICA ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL. IMPORTO A BASE DI GARA € 2.036.161,03 + IVA

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel Palazzo Municipale, il R.U.P. dr. Roberto Rovati, in relazione alla gara per l'affidamento dell'appalto "n. 2/2019 Servizio di ristorazione destinato alle utenze scolastiche del Comune di Cormano – periodo 7.01.2020 – 31.12.2021" e alle determinazioni assunte nella seduta del 20.05 u.s. dalla Commissione di Gara ad hoc costituita, avvia la verifica dell'anomalia nei termini e con le modalità previste dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Dà atto che Dussmann Servic Srl, 1^ classificata, è stata invitata a fornire per iscritto, entro le h. 12.00 del 6.06.2020, le giustificazioni relative all'offerta presentata. Le giustificazioni sono regolarmente pervenute nei termini indicati (prot. n. 15090 del 6.06.2020).

Tutto ciò premesso, prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dalla ditta concorrente ed alla valutazione delle giustificazioni fornite, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva gli orientamenti della giurisprudenza in materia e prende atto che:

- la verifica della congruità deve considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta; tuttavia, non devono essere giustificati i singoli prezzi ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

- il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV4/05/2012 n.2566);

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni

non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090);

- le valutazioni in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico/discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017 n. 1465).

In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dall'impresa concorrente, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ciò premesso, preso atto che al fine di verificare se l'offerta è congrua, l'art. 97, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 dispone che le spiegazioni presentate dall'impresa possano, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di costruzione o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti dall'offerente.

A questo punto il R.U.P. procede all'esame della documentazione giustificativa prodotta da Dussmann Service Srl e rileva che sono stati indicati i singoli elementi economici che compongono l'offerta. Dalla disamina della documentazione emerge che il concorrente:

- dispone di condizioni eccezionalmente favorevoli (acquistando grandi volumi di merci sul mercato);

- è in grado di sostenere e realizzare la propria offerta rispetto agli obblighi previsti dal Capitolato;

- i costi del personale rispettano gli obblighi derivanti dal vigente CCNL.

Il prezzo offerto è in linea con i prezzi del mercato del settore.

Il R.U.P., sentito il parere della Società che garantisce il servizio controllo qualità, considera le suddette giustificazioni adeguate e sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta nonché la sostenibilità, così come previsto dall'art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

Per quanto sopra lo scrivente Rup e Dirigente dell'Area Servizi alla Persona formula proposta di aggiudicazione a favore di Dussmann Service Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, con il seguente importo complessivo: € 1.982.756,41 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP dr. Roberto Rovati

